

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



16342/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:	Oggetto
LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -	CONDOMINIO
GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -	
LUIGI ABETE - Consigliere -	
GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -	
ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8868-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,
 elettivamente domiciliate in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
 rappresentate e difese dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa
 dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) S.R.L., CONDOMINIO (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 37/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/01/2019;

2875
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) e (omissis) hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 10 gennaio 2019, n. 37/2019, resa dalla Corte d'appello di L'Aquila.

Resiste con controricorso (omissis), mentre rimangono intimati, senza aver svolto attività difensive in questa sede, la (omissis) s.r.l. e il Condominio (omissis) (omissis).

(omissis) convenne davanti al Tribunale di Pescara il Condominio (omissis), per sentir dichiarare nulle le deliberazioni assembleari del 4 ottobre 2011 e del 10 luglio 2012, nella parte in cui le stesse avevano disposto di concedere a (omissis) e (omissis) (omissis), proprietarie di immobile ubicato in edificio finitimo ed estraneo al condominio, le chiavi del portone di accesso all'edificio e del portoncino dell'appartamento del portiere. Rimasto contumace il Condominio, intervennero volontariamente la (omissis) s.r.l., (omissis) e (omissis) (omissis), che domandarono in via principale di rigettare l'impugnativa, ponendo in via subordinata domande riconvenzionali per l'accertamento di una preesistente servitù di passaggio attraverso portone e portoncino, ovvero per la declaratoria dell'acquisto di siffatta servitù sulla base di usucapione o per la costituzione coattiva della stessa.

Il Tribunale di Pescara dichiarò nulle le delibere impugnate ed inammissibili gli interventi volontari spiegati da soggetti non aventi la qualità di condomini.

Sull'appello di (omissis) e (omissis), la Corte di L'Aquila ha affermato: che non vi fosse motivo di gravame circa la inammissibilità dell'intervento; che tale intervento fosse in ogni caso da qualificare come adesivo dipendente, ex art. 105, comma 2, c.c., rispetto alla posizione del convenuto condominio contumace, giacché non volto a far valere un diritto autonomo delle intervenienti; che perciò le stesse non avevano legittimazione autonoma ad appellare, in difetto di gravame proveniente dal Condominio (omissis) (omissis); che, ove altrimenti qualificato l'intervento come adesivo autonomo, non essendo le intervenienti condomine, non vi sarebbe stata connessione tra la loro pretesa ed il titolo e l'oggetto del giudizio di impugnazione di delibera; che, pertanto, il merito della domanda restava assorbito dall'inammissibilità dell'intervento.

Il primo motivo del ricorso di (omissis) e (omissis) (omissis) deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo le ricorrenti allegato nell'atto di intervento di essere comproprietarie degli immobili siti in (omissis) (omissis), ed essendo comunque provato "per tabulas" anche il possesso della qualità di condomine del Condominio (omissis) (omissis), dal che la loro "piena ed indiscutibile legittimazione ... di difendere il deliberato condominiale mediante intervento nel giudizio di impugnazione introdotto dalla condomina dissenziente (omissis)", e quindi l'ammissibilità dell'atto di intervento.

Il secondo motivo del ricorso di (omissis) e (omissis) (omissis) denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché la "motivazione apparente" e l'omesso esame su un fatto decisivo, per aver il giudice di merito non ammesso le prove costituende, né concesso i

termini ex art. 183 c.p.c., e così non valutato il "consolidato ed usucapito diritto di passaggio", né accertato che la deliberazione condominiale del 4 ottobre 2011 avesse inteso solo ripristinare "lo status fattuale e giuridico preesistente, senza costituire alcun diritto in capo alle (omissis), né gravare il bene comune di alcuna servitù".

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, si rivelano inammissibili.

La sentenza della Corte d'appello di L'Aquila si connota per la sua adesione ad una pluralità di ragioni di decisione, alcune addotte al fine di sostenere la pronuncia anche nel caso in cui le precedenti potessero risultare erranee (cfr. Cass. Sez. 3, 07/11/2005, n. 21490), nel senso che: 1) non sarebbe stata esplicitamente impugnata in appello la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento; 2) il motivo sull'ammissibilità dell'intervento sarebbe comunque infondato, trattandosi di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.; 3) sarebbe quindi inammissibile l'appello autonomo delle intervenienti adesive dipendenti, in difetto dell'impugnazione del Condominio adiuvato; 4) se si fosse trattato di intervento autonomo, esso sarebbe stato privo di connessione con l'oggetto ed il titolo del giudizio di impugnazione di delibera.

E' noto come il giudice, nella specie di appello, che emetta una statuizione di inammissibilità si spoglia della "*potestas iudicandi*" in relazione al merito della controversia, sicché sono

improprie le eventuali successive argomentazioni sul merito inserite nella sentenza, e la parte soccombente ha l'onere di proporre impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale, non avendo, viceversa, interesse a gravare la motivazione sul merito svolta *ad abundantiam* (cfr. Cass. Sez. U, 20/02/2007, n. 3840). Ove, tuttavia, la sentenza d'appello aderisce a più *rationes decidendi* concorrenti, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, è inammissibile il ricorso attinente ad una soltanto di esse, e ciò rende irrilevante l'esame dei motivi, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della decisione impugnata.

E' allora determinante osservare subito come nessuno dei due motivi di ricorso di (omissis) e (omissis) (omissis) contenga specifica censura della qualificazione come "adesivo dipendente" dell'intervento da loro spiegato nel giudizio ex art. 1137 c.c. introdotto da (omissis) (omissis). Il giudicato si forma, invero, anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia ommesso di impugnarla (Cass. Sez. 2, 01/08/2013, n. 18427; Cass. Sez. 2, 17/12/1993, n. 12499).

Invero, va osservato come, in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., quale quello in esame, i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore

originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. A differenza di quanto affermato in motivazione dalla Corte di L'Aquila, peraltro, non appare astrattamente da escludere l'ammissibilità dell'intervento autonomo, in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale, effettuato da un terzo (cioè, da un "non condomino") che prospetti la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione agli effetti della deliberazione adottata dall'assemblea. La facoltà di agire, ad esempio, in rivendicazione, o in negatoria o in *confessoria servitutis*, contro coloro che diano pratica attuazione ad un deliberato assembleare, utilizzando un bene in maniera da invadere la sfera patrimoniale individuale di un terzo, non elimina l'interesse di quest'ultimo a spiegare intervento del giudizio di impugnazione di una delibera condominiale che abbia autorizzato quell'utilizzazione (cfr. Cass. Sez. 2, 28/04/1993, n. 5008). Va da sé che esula, comunque, dal contenuto tipico di un giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'amministratore, la domanda che sia volta ad ottenere, ad esempio, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'acquisto o della costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, in quanto la stessa domanda va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini.

E' peraltro ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata, nel qual caso l'eventuale intervento è adesivo dipendente, ed è quello che sia



la Corte d'appello, a pagina 3 di sentenza, sia le stesse ricorrenti, nel primo motivo, affermano essere avvenuto con la costituzione di (omissis) e (omissis) (omissis).

Tuttavia, con l'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, comma 2, c.p.c., i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte. Ne consegue, ancora, che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992).

Rimane perciò insuperata l'affermazione che (omissis) (omissis) e (omissis) avessero svolto, nel giudizio di impugnazione di deliberazione assembleare proposto da (omissis), un intervento adesivo dipendente a favore del Condominio (omissis), avendo fatto valere non un proprio autonomo diritto, quanto una posizione più attenuata costituita da un loro interesse a sostenere la validità della delibera, sotto il profilo del danno riflesso che le interventrici avrebbero subito in dipendenza della soccombenza della parte adiuvata.

Stante, dunque, l'acquiescenza del Condominio, parte adiuvata, e non essendo stata formulata alcuna censura specificamente inerente alla qualificazione dell'intervento, le interventrici adesive dipendenti non avevano autonoma legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado, come anche affermato dalla Corte di L'Aquila.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna in solido delle ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.


P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l'undici giugno 2020.

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATESTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 LUG 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATESTA

